



COMUNE DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

Servizio Tecnico Comunale

CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIALE MEDAGLIA D'ORO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del Palazzetto dello Sport di Sparanise, di proprietà comunale sito inviale medaglia d'oro.

Nel corso del presente Disciplinare, per brevità:

- il Comune di Sparanise verrà denominato "Comune";
- l'Impresa, l'Ente di Promozione Sportiva, la Società Sportiva o l'Associazione Sportiva Aggiudicataria, aggiudicataria della struttura verrà denominata "concessionario".

L'affidamento della gestione dell'impianto comunale e delle strutture accessorie con oneri di gestione e manutenzione ordinaria a carico del concessionario, assicurando i seguenti servizi base:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
- pulizia degli impianti dati in gestione;
- manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo normativa vigente;
- installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
- cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
- organizzazione attività didattica promozionale non agonistica;
- assistenza utenti.

Inoltre, è a carico del concessionario la voltura di tutte le utenze necessarie al funzionamento.

ART. 2 - USO DELL'IMPIANTO

La concessione della gestione dell'impianto è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda ed diffusione delle attività sportive per le quali l'impianto medesimo è stato realizzato. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato, preservando l'integrità della struttura.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso.

ART. 3 - VERBALE DI CONSEGNA

Il concessionario aggiudicatario prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio con il Responsabile del Comune redigerà un verbale che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo n. 3 con le modalità che verranno di seguito esplicitate e sarà di 2 (due) anni.

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per un ulteriore periodo non superiore a mesi 3.

ART. 5 - CANONE DI UTILIZZO

La concessione è a titolo oneroso. L'importo a base d'asta è fissato in € 12.000,00 come da

offerta (min. 12.000,00 annui), da versare in rate semestrali anticipate a decorrere dalla stipula del contratto, da corrispondere entro il giorno 30 del mese per ogni semestre della concessione. L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per un ulteriore periodo non superiore a mesi 3.

L'importo verrà maggiorato in base all'offerta presentata dal concorrente in sede di aggiudicazione. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo indici ISTAT.

Nel caso si verifichi una interruzione anticipata di diritto del contratto, il canone, nell'anno di interruzione, verrà valutato e ridotto proporzionalmente, con unità minima pari al mese.

ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL PALAZZETTO

Il concessionario avrà la facoltà di utilizzare l'impianto per le attività che siano in armonia con gli scopi per i quali è stato costruito il Palazzetto dello Sport ed in relazione alle sue caratteristiche tecniche.

Le modalità di concessione per la gestione del Palazzetto dello Sport di Sparanise sono quelle di seguito elencate:

- Pallavolo Ginnastica
- Scherma (previo utilizzo di apposita pedana)
- Atletica pesante (judo, lotta, Karate, arti marziali similari, previo utilizzo di apposita pedana)
- Altre possibili attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e tecnologiche della pavimentazione Attività attinenti e correlate.

Il concessionario avrà l'obbligo di riservare alle società sportive di Sparanise n. 20 ore di attività, mensili, che saranno preventivamente concordate di concerto con l'Amministrazione comunale e per le quali saranno applicate le tariffe approvate dal Comune.

Le società sportive saranno obbligate all'osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo dell'impianto come stabilito nei vigenti regolamenti d'uso degli impianti sportivi e di gestione degli immobili comunali.

È fatto divieto alle società/associazioni sportive di cedere gli spazi assegnati ad altre società/associazioni.

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, il gestore dovrà provvedere, previa autorizzazione da parte del Comune, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. L'amministrazione Comunale, in concomitanza di dette manifestazioni, richiederà apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni.

Il concessionario dovrà riservare al Comune l'impianto per 5 (cinque) giorni all'anno come specificato all'art. 15 del presente disciplinare.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per l'utilizzo dell'impianto il Comune assicura la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale;

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto potrà essere temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza.

In caso di chiusura per periodi superiori a 10 giorni e quindi di inattività del concessionario, il contratto potrà essere prorogato dello stesso periodo o in alternativa potrà essere scomputato il relativo importo dal canone dovuto.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per la gestione dell'impianto spetteranno al concessionario:

- 1) voltura delle utenze a proprio carico entro un mese dalla stipula del contratto;
- 2) il pagamento dei consumi idrici, gas ed elettrici ed eventuale telefono;
- 3) il pagamento di imposte, tasse, tariffe e diritti presenti e futuri se dovute per legge;
- 4) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
- 5) spese per personale, materiali di consumo ed eventuale ulteriore forniture d'arredi e attrezzature;
- 6) un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto per un ottimale svolgimento dei compiti affidati;
- 7) g. l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- 8) la manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori degli impianti;
- 9) i lavori di pulizia giornaliera dell'impianto quando è in uso ed in particolare:
 - degli spogliatoi atleti ed arbitri, infermeria, vano scale, corridoi e servizi igienici spettatori che, in occasione di manifestazioni sportive del sabato e della domenica, dovrà assicurarsi prima dell'inizio dell'attività;
 - delle tribune da effettuarsi settimanalmente;
 - del campo di gioco con cadenza settimanale,

Per la pulizia dei locali, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità e salubrità e comunque tali da non danneggiare le superfici.

- 10) l'apertura, la chiusura dell'impianto durante l'orario di utilizzo con la presenza di un addetto in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella palestra;

In occasione di gare di campionato e di manifestazioni occasionali (sportive e non) comunque autorizzate dall'ufficio sport del Comune, il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale che sia responsabile:

- dell'assistenza agli impianti;
 - della sicurezza dell'impianto;
- 11) l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.
 - 12) Informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti.
 - 13) Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature.
 - 14) Le manutenzioni ordinarie dell'impianto consistenti in:
 - tinteggiatura interna di tutti i locali compresi i servizi igienici per il pubblico se necessaria;
 - riparazione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
 - riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie danneggiate;
 - riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
 - pulizia e spurgamento di tutto l'impianto fognario;

- sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima delle partite e degli allenamenti;
 - sistemazione del verde esterno e delle pertinenze del palazzetto (mediante sfalcio delle erbe infestanti, potature delle siepi e quant'altro occorra per garantire il decoro e la sicurezza antincendio dell'immobile e dell'area);
 - ogni altra manutenzione ordinaria così come previsto dalle normative vigenti;
 - osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara;
- 15) Le manutenzioni straordinarie, previa autorizzazione del Comune, potranno essere effettuate anche dal concessionario, in luogo del comune ed in tal caso i costi saranno detratti dai canoni dovuti.

Il concessionario dovrà provvedere ad attuare tutti gli interventi preventivi necessari e proteggere la superficie del campo di gara in caso di eventi diversi da quelli della pratica sportiva.

ART. 9 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Gestore dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano, ovvero del loro rinnovo per quanto preesistente.

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura dell'impianto.

ARTICOLO 10 - LOCALI E ATTREZZATURE

I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico dell'affidatario al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi dell'impianto dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni

ART. 11 - CUSTODIA DI COSE MOBILI DI PROPRIETÀ DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Gestore detenuti dallo stesso dell'impianto di che trattasi, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

ART. 12 - PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe che saranno liberamente determinate dallo stesso nei limiti del piano di gestione allegato al presente.

Si fa eccezione per la riserva delle 20 ore alle società sportive di Sparanise di cui all'art. 5 del presente disciplinare che invece pagheranno al concessionario le tariffe deliberate dal Comune.

Ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del concessionario.

ART. 13 - EVENTUALE ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI

E BEVANDE

È prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente in materia, non trasferibile, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo.

Si evidenzia che nel caso venga attivato il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario, dovrà versare un ulteriore canone, non inferiore ad €. 300 mensili, al comune che sarà oggetto di apposita contrattualizzazione.

In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ARTICOLO 14 - ASSICURAZIONI

Il soggetto affidatario sarà obbligato a stipulare idonee polizze assicurative prima della firma del contratto di gestione per un massimale non inferiore ad € 1.800.000,00 per responsabilità civile verso terzi e per rischio incendio e danni arrecati alla struttura;

ART. 15 - UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'uso gratuito dell'impianto per 5 gg. l'anno. Il Comune sarà tenuto ad informare con preavviso di almeno 15 giorni. Le spese di pulizia per tale periodo sono a carico del concessionario. Nella determinazione del canone il comune ha considerato tali spese portandole in detrazione dallo stesso.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto, come stabilito nel piano di emergenza Comunale, per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

ART. 16 - ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'

È consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici.

L'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.

La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti, in merito al posizionamento delle postazioni pubblicitarie che in alcun modo devono recare danno alla struttura.

ART. 17 - PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali

Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 18 - DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE

Il concessionario non può cedere a terzi la gestione di quanto forma oggetto della presente concessione. Il Comune riconoscerà solamente il Gestore come responsabile, il quale, risponderà

in proprio di eventuali inadempimenti

ART. 19 - INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO

L'Ufficio dei Servizi Tecnologici potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall'atto di concessione. Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art. 8, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.

Per gli impianti o parti di essi di cui all'art. 1 del D.M. n° 37/08 le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali richiesti dal presente decreto con rilascio di certificato di conformità e compatibilità dei lavori eseguiti.

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.

Qualora il concessionario si rendesse colpevole della mancata pulizia dei locali a lui concessi incorre in sanzioni amministrative riassunte nella tabella di seguito riportata:

INFRAZIONE	SANZIONE
Mancata pulizia tribune	€. 100,00
Mancata pulizia bagni e spogliatoi	€. 100,00
Mancata pulizia pavimenti di gioco	€. 300,00
Mancata pulizia della fascia di pertinenza al Palazzetto dello Sport	€. 100,00
Mancata pulizia del parcheggio	€. 100,00

ART. 20 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Il concessionario dovrà provvedere ad ottemperare a tutte le prescrizioni e ad agli obblighi posti in capo al concessionario dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08 .

In particolare il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), insieme all'individuazione delle figure previste per l'attuazione degli stessi, dovranno essere presentati entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione della convenzione. Alla scadenza del periodo della concessione, il Comune entrerà in possesso dei suddetti documenti senza nulla dovere al concessionario.

ART. 21 - MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Il principio vale esclusivamente per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate

dall'uso, elencate nel verbale di consistenza di cui all'art. n. 3.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 22 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

A garanzia della corretta gestione del servizio, e comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario aggiudicatario presterà cauzione del 10% calcolata sul valore del canone offerto relativo all'intero periodo di concessione da costituirsi mediante garanzia fidejussoria rilasciata da banca, compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 385/93.

Se prestata mediante fideiussione o polizza, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. A semplice richiesta scritta del Comune.

Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata, allo scadere della concessione, sempreché non siano in atto controversie in ordine alla corretta gestione.

La responsabilità civile per l'utilizzo dell'impianto è a carico del concessionario che deve stipulare:

- ***polizza di responsabilità civile verso terzi;***
- ***polizza per rischio locativo.***

Copia di dette polizze dovranno essere allegate alla convenzione che verrà sottoscritta.

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fidejussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 23 - RISOLUZIONE

Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati agli artt. 6-8-9-17, in tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall'espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all'incameramento della cauzione definitiva prestata. Il contratto, previo invio lettera di diffida fissando un termine di 10 giorni, potrà essere risolto anche nel caso non vengano volturate le utenze entro 20 giorni dalla stipula del contratto e in caso non venga corrisposto la rata semestrale relativa al canone di utilizzo entro il trentesimo giorno del mese.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nel disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Cagliari.

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE

Per l'individuazione del concessionario si procederà mediante affidamento diretto ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.lgs 36/2023, con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 107, del *D.Lgs. 36/2023*.

ART. 26 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati alle successive lettere a), b), c), a condizione che posseggano i requisiti ulteriori appresso elencati:

- a) Imprese iscritte alla Camera di Commercio per almeno una delle attività di:
 - gestione impianti polivalenti;
 - gestione di palestre;
 - gestione di impianti sportivi.
- b) Società/Associazioni Sportive regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive o ad Enti di Promozione Sportiva;
- c) Enti di Promozione Sportiva.

I soggetti sopra indicati, dovranno dimostrare, pena l'esclusione: di aver gestito un impianto sportivo per almeno anni 1 (uno);

ART. 27 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare

1) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Le stesse dichiarazioni devono essere rese dai seguenti soggetti:

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- dal socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale

ART. 28 - SOPRALLUOGO PRESSO L'IMPIANTO IN OGGETTO

Il contraente dichiara di aver effettuato un sopralluogo assistito preventivo presso l'impianto oggetto di concessione, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, in particolare della specificità degli impianti nonché della loro idoneità ad essere gestiti.

La stazione appaltante rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo assistito; la stessa attestazione dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione alla gara; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.

ART. 29 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

È altresì ammessa la partecipazione alla gara da parte di Raggruppamenti Temporanei tra i soggetti indicati ai punti a), b), e c) dell'art 26 del presente disciplinare a condizione che:

- il requisito minimo inerente la gestione un impianto sportivo per almeno anni 1 (uno), deve essere in possesso per intero dal Soggetto che assumerà la qualifica di Capogruppo – mandatario;
- il sopralluogo di cui all' articolo 28 dovrà essere effettuato almeno dal soggetto designato, Capogruppo – mandatario;

- la cauzione provvisoria, che dovrà essere rilasciata in favore del Raggruppamento nel suo complesso, dovrà essere allegata dal solo Capogruppo – mandatario.

Si precisa che:

- nella documentazione amministrativa, ciascuna Società facente parte del Raggruppamento dovrà specificare, in valore percentuale, la parte della gestione che verrà svolta autonomamente dalla Capogruppo, nonché quelle che verranno svolte dalle singole Imprese Associate. A norma dell'articolo 37, comma 13, del D.L.vo 163/2006, le Società in Raggruppamento Temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- per quanto concerne l'offerta congiunta, la responsabilità delle Società raggruppate ed il mandato conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

ART. 30 - AVVALIMENTO

È possibile l'avvalimento secondo quanto prescritto dall'art. 104 del D. Lgs 36/2023. L'operatore economico è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.lgs 36/2023 per la concessione in oggetto; di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, la concessione è eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria applicando le disposizioni in materia di subappalto.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: la dichiarazione di avvalimento, oltre che, come detto contratto di avvalimento;

ART. 31 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

Il Gestore dovrà eleggere domicilio presso il quale l'amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

ART. 32 - RESPONSABILITÀ

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto dell'affidamento. La stazione appaltante non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.

Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

ART. 33 - SPESE INERENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del concessionario.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Arch. Enzo D'amaro